

Condizioni di polizza

# ecco *Casa*





## per una migliore consultazione

*Gentile cliente,*

complimenti per avere scelto ECCOCASA la polizza che protegge dagli imprevisti che possono succedere alla casa, ai beni in essa contenuti, o nella conduzione della stessa.

In caso di dubbi o necessità potrà sempre rivolgersi all'operatore di fiducia della Sua Banca.

Le ricordiamo che il contratto è composto da:

- Il presente "libretto" (mod. 170) che riporta le descrizioni delle garanzie e le Condizioni generali di Polizza.
- Una scheda amministrativa (mod. 171) nella quale vengono riportati i suoi dati anagrafici e gli estremi della copertura assicurativa, tra i quali anche le forme e le opzioni prescelte delle singole garanzie.

Nelle ultime pagine troverà il riepilogo delle garanzie e delle relative somme assicurate ed il modulo della denuncia di sinistro.

## **Disciplina del contratto**

La Polizza ECCOCASA è costituita e disciplinata dalle presenti condizioni contrattuali (modello 170) e dalla scheda di polizza (modello 171) riportante le somme assicurate.

Con la firma della scheda di polizza il Contraente approva le presenti condizioni contrattuali.



# indice

1 Definizioni	5
2 Norme che regolano l'assicurazione in generale	9
3 Sezione incendio	10
4 Sezione responsabilità civile	15
5 Sezione assistenza	18
6 Sezione furto	21
7 Norme che regolano la liquidazione dei danni	24
8 Cosa fare in caso di sinistro	27
9 Vincolo	29
- Come e cosa assicuriamo	30
- Modulo di denuncia sinistro	31



# 1 definizioni

Nel testo che segue, si intende per:

- Abitazione:** l'intera costruzione edile o la parte di essa adibita a dimora dell'Assicurato. Sono comprese tutte le opere murarie e di finitura, quali serramenti, porte, finestre, opere di fondazione od interrate, recinzioni, pavimentazioni esterne, impianti fissi di qualsiasi tipo, antenne radiotelericeventi, tinteggiature, rivestimenti murali, moquettes e simili, affreschi e statue non aventi valore artistico, cose destinate in modo durevole a servizio od ornamento dell'abitazione assicurata. Rientrano in questa voce le dipendenze, anche se separate dall'abitazione, quali cantine, soffitte, box, rimesse, ripostigli, gli alberi di alto fusto, le recinzioni in muratura, le cancellate, le attrezzature sportive e per giochi.
- Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
- Centrale operativa:** è la struttura di EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A., che organizza le prestazioni e i servizi di assistenza.
- Compagnia:** Zuritel S.p.A.
- Contenuto dell'abitazione:** l'insieme di tutto quanto serve ad uso domestico e personale di proprietà dell'Assicurato, dei suoi familiari con lui conviventi e di eventuali collaboratori domestici e ospiti, posti nella sua abitazione ed eventuale coesistente ufficio privato ed ascrivibili alle voci che seguono, con le limitazioni previste dall'Art. 3.3):
- **arredamento:** mobilio e arredamento in genere dell'abitazione e dell'eventuale annesso ufficio privato, impianti portatili di condizionamento e riscaldamento, impianti di allarme, nonché quanto d'uso di casa e personale compresi gli attrezzi per hobby e giardinaggio anche se riposto in locali di ripostiglio di pertinenza del fabbricato stesso non comunicanti con i locali di abitazione;
  - **oggetti pregiati:** quadri, tappeti, arazzi, sculture e simili oggetti d'arte, nonché pellicce, oggetti e servizi di argenteria;
  - **gioielli e preziosi:** oggetti d'oro o di platino

	<p>o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali e di coltura, raccolte e collezioni in genere;</p> <p>– <b>valori:</b> denaro, carte valori e titoli di credito in genere.</p>
<b>Contraente:</b>	il soggetto che stipula il contratto.
<b>Dimora abituale:</b>	l'abitazione ove l'Assicurato e i suoi familiari dimorano in modo continuativo.
<b>Dimora saltuaria:</b>	l'abitazione ove l'Assicurato e i suoi familiari non dimorano abitualmente, della quale dispongono in qualsiasi momento. La multiproprietà non è considerata dimora saltuaria.
<b>Esplosione:</b>	sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.
<b>Fabbricato:</b>	Vedi la definizione di Abitazione. In caso di assicurazione di porzione di fabbricato la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettante.
<b>Fenomeno elettrico:</b>	azione di correnti o scariche elettriche da qualunque causa provocate.
<b>Franchigia:</b>	la parte di indennizzo o risarcimento, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato.
<b>Furto:</b>	impossessamento di cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
<b>Incendio:</b>	combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
<b>Indennizzo o risarcimento:</b>	la somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro.
<b>Massimale:</b>	la somma fino alla concorrenza della quale la Compagnia presta la garanzia.
<b>Occlusioni:</b>	la chiusura o la riduzione dello spazio interno di una conduttura determinata da corpi estranei, escluse incrostazioni e sedimentazioni.
<b>Polizza:</b>	il documento che prova l'assicurazione.

<b>Premio:</b>	la somma corrisposta dal Contraente alla Compagnia, per usufruire della prestazione assicurativa.
<b>Primo rischio assoluto:</b>	forma di assicurazione per la quale la Compagnia, prescindendo dal valore complessivo delle cose, risponde dei danni sino alla concorrenza di una somma predeterminata, senza applicazione della regola proporzionale.
<b>Regola proporzionale:</b>	è la regola per la quale, se il numero dei metri quadrati dichiarati dal Contraente risulta inferiore al numero reale al momento del sinistro, il danno viene indennizzato in proporzione al rapporto esistente tra il numero dichiarato e quello effettivo.
<b>Rapina:</b>	sottrazione di cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona che la detiene.
<b>Scippo:</b>	furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.
<b>Scoperto:</b>	la parte di indennizzo, espressa in percentuale, che in caso di sinistro rimane a carico dell'Assicurato.
<b>Scoppio:</b>	repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo non sono considerati scoppio.
<b>Sinistro:</b>	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
<b>Somma assicurata:</b>	valore attribuito alle cose ed in base al quale è stipulata l'assicurazione.
<b>Superficie commerciale:</b>	criterio di stima della superficie delle abitazioni usualmente adottato per il calcolo del valore degli immobili nei contratti di compravendita.
<b>Valore a nuovo:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– per i fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;</li> <li>– per il contenuto dell'abitazione, la spesa per il rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove, uguali oppure equivalenti per rendimento economico - ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali - con il limite del doppio del valore allo stato d'uso.</li> </ul>

- Valore allo stato d'uso:** 1) per il fabbricato: la spesa prevista per l'integrale ricostruzione a nuovo con le stesse caratteristiche al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza influente; 2) per il contenuto dell'abitazione: il costo di rimpiazzo di ciascuna cosa assicurata con altra nuova uguale od equivalente per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza influente.
- Valore commerciale:** il valore di mercato di una cosa in comune commercio inclusi gli oneri fiscali.
- Valore nominale:** il valore riportato sul titolo di credito.

## 2

# norme che regolano l'assicurazione in generale

### Articolo 2.1

#### **Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati presso lo sportello dell'Istituto di credito ove l'Assicurato detiene il conto corrente.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

### Articolo 2.2

#### **Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione**

*In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente.*

### Articolo 2.3

#### **Assicurazione presso diversi assicuatori**

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli assicuatori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi

l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

### Articolo 2.4

#### **Recesso in caso di sinistro**

*Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Compagnia e il Contraente possono recedere dal contratto, con preavviso di 30 giorni.*

In caso di recesso da parte della Compagnia, questa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

### Articolo 2.5

#### **Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

### Articolo 2.6

#### **Franchigia**

*La franchigia è operante esclusivamente per le sezioni Incendio e Furto. L'indennizzo verrà effettuato previa detrazione di una franchigia fissa di Euro 100,00 per singolo sinistro.*

*In caso di esistenza di uno scoperto la franchigia opererà quale minimo non risarcibile.*

### Articolo 2.7

#### **Trasloco**

In caso di trasloco le garanzie saranno operanti in entrambe le ubicazioni *per un periodo massimo di dieci giorni.*

### Articolo 2.8

#### **Assicurazione con dichiarazione dei metri quadrati**

La somma assicurata alla voce "fabbricato" è determinata sulla base della dichiarazione del Contraente dei metri quadrati "commerciali" ovvero della superficie dell'unità abitativa assicurata comprensiva dei muri interni e perimetrali.

Il numero dei metri quadrati, moltiplicato per l'importo indicato a fianco sulla "scheda" di polizza, costituisce la somma assicurata.

Nel caso vi fossero box, cantine e solai di pertinenza dell'appartamento, così come i balconi e le terrazze, il numero dei metri quadrati di loro pertinenza andrà considerato per metà della superficie e sommato ai metri quadrati dell'appartamento.

La Compagnia, fermo restando che non si tratta di "stima accettata" si impegna a rinunciare all'applicazione della regola proporzionale (art. 7.5) sempreché il numero dei metri quadrati effettivo rilevato in sede di perizia sia uguale o inferiore a quello dichiarato sulla "scheda" di polizza.

### Articolo 2.9

#### **Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

### Articolo 2.10

#### **Estensione territoriale**

La garanzia vale per i beni ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di S.Marino e Città del Vaticano.

# 3 sezione incendio

## Articolo 3.1

### Oggetto dell'assicurazione

A seconda della "Forma di Assicurazione" scelta dal Contraente, indicata in polizza, la Compagnia presta le seguenti garanzie:

#### Forma "Base"

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- incendio;
  - fulmine;
  - esplosione, implosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
  - caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate da essi, meteoriti, corpi e veicoli spaziali;
  - onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
  - urto veicoli stradali in transito sulla pubblica via o di natanti, non appartenenti e non in uso all'Assicurato od al Contraente;
  - fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore di pertinenza del fabbricato assicurato o contenente le cose assicurate, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
  - caduta di ascensori e montacarichi, a seguito di rottura di parti meccaniche.
- La Compagnia indennizza altresì:
- i danni di cui sopra anche se causati con colpa grave

dell'Assicurato o del Contraente;

- i danni di cui sopra avvenuti in occasione di villeggiatura a capi di vestiario ed oggetti personali (compresi preziosi e valori) dell'Assicurato e/o dei suoi familiari conviventi, facenti parte del contenuto dell'abitazione, e *trasportati in locali temporaneamente abitati ed ubicati entro i confini dei Paesi Europei, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto dell'abitazione*;
- i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancato od anormale funzionamento di impianti di riscaldamento o di condizionamento, purché consequenti agli eventi di cui sopra, che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 mt. da esse;
- i danni di cui sopra causati a pellicce, quadri, preziosi, tappeti quando sono custoditi temporaneamente in Istituti di custodia specializzati *fino alla concorrenza di Euro 2.600 per sinistro ed anno assicurativo*;
- i guasti causati alle cose assicurate allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
- le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro, *sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo*;
- le spese di pernottamento (art. 3.15);
- le spese di rimpiazzo del

combustibile (art. 3.16);

– l'onorario dei Periti (art. 3.17). La Compagnia risponde inoltre dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- eventi atmosferici (art. 3.7);
- grandine su parti di fabbricati (art. 3.8);
- acqua condotta (art. 3.9);
- acqua piovana (art. 3.10);
- gelo, occlusione di condutture (art. 3.11);
- sovraccarico neve (art. 3.12);
- eventi socio-politici (art. 3.13);
- rottura lastre (art. 3.14).

#### Forma "A"

Tutto quanto previsto nella Forma "Base" ed inoltre:

- ricerca del guasto e ripristino del fabbricato (art. 3.18);
- danni elettrici (art. 3.19).

## Articolo 3.2

### Esclusioni

*Sono sempre esclusi i danni:*

- a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;*
- b) causati da esplosioni o da emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;*
- c) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato;*
- d) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni;*
- e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in*

- occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;*
- f) *alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio, se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;*
- g) *subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoruscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;*
- h) *indiretti, quali cambiamento di costruzione, mancanza di locazione, di godimento, o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate (salvo le spese di pernottamento di cui all'art. 3.15).*

### Articolo 3.3

#### Valore delle cose assicurate e limiti di indennizzo

L'assicurazione è prestata:

- 1) sul fabbricato: per il valore a nuovo;
- 2) sul contenuto: per il valore a nuovo, entro la somma indicata sulla scheda di polizza. Fanno eccezione:
  - a) gli oggetti pregiati, sui quali l'assicurazione è prestata per il valore commerciale, *con il limite di indennizzo di Euro 13.000,00 per singolo oggetto;*
  - b) i gioielli e i preziosi, sui quali l'assicurazione è prestata per il valore commerciale, *con il limite di indennizzo del 10% della somma assicurata*

- per il "contenuto dall'abitazione";*
- c) i valori, sui quali l'assicurazione è prestata per il valore nominale, *con il limite di Euro 1.100,00.*

### Articolo 3.4

#### Buona fede

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipula della polizza, non comporteranno decaduta del diritto di indennizzo né riduzione dello stesso, sempreche tali omissioni od inesattezze non investano le caratteristiche durevoli del rischio e siano avvenute in buona fede.

### Articolo 3.5

#### Rinuncia alla rivalsa

La Compagnia rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile, verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge; purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

### Articolo 3.6

#### Ricorso Terzi

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, *fino alla concorrenza del massimale indicato sulla scheda di polizza*, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati

alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, *entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.*

*L'assicurazione non comprende i danni:*

- *a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;*
- *di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.*

*Non sono comunque considerati terzi: il coniuge, il convivente di fatto, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altra persona con loro stabilmente convivente.*

*L'Assicurato deve immediatamente informare la Compagnia delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Compagnia avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.*

*L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Compagnia.* Quanto alle spese giudiziali sono a carico della Compagnia entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda (art. 1917 C.C.).

### Articolo 3.7

#### Eventi atmosferici

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non.

*Sono esclusi i danni:*

- a) verificatisi all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
- b) causati da:
  - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
  - mareggiata e penetrazione di acqua marina;
  - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
  - gelo, sovraccarico di neve;
  - cedimento o franamento del terreno;ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;
- c) subiti da:
  - recinti, cancelli, gru, cavi aerei, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
  - fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per

*temporanee esigenze di ripristino, conseguenti o non a sinistro);*

- serramenti, vetrare e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- lastre di fibrocemento o cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

### Articolo 3.8

#### Grandine su parti di fabbricati

La Compagnia indennizza, *fino alla concorrenza di Euro 2.600,00 per sinistro e per anno assicurativo*, i danni materiali e diretti determinati da infiltrazioni di acqua piovana attraverso coperture, pareti e pavimenti.

### Articolo 3.10

#### Acqua piovana

La Compagnia indennizza, *fino alla concorrenza di Euro 2.600,00 per sinistro e per anno assicurativo*, i danni materiali e diretti determinati da infiltrazioni di acqua piovana attraverso coperture, pareti e pavimenti. *Sono esclusi:*

- a) i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua piovana penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
- b) i danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe, anche se derivante da acqua piovana;
- c) i danni a cose poste all'aperto, sotto tettoia o in fabbricati aperti da uno o più lati.

### Articolo 3.9

#### Acqua condotta

La Compagnia indennizza, *fino alla concorrenza di Euro 2.600,00 per sinistro e per anno assicurativo*

i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nel fabbricato assicurato.

*Sono esclusi:*

- a) i danni causati da umidità, stillicidio, trabocco o rigurgito di fognature, gelo, rottura degli impianti automatici antincendio;
- b) le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

### Articolo 3.11

#### Gelo, occlusione di condutture

La Compagnia indennizza, a parziale deroga delle esclusioni dell'art. 3.9) e *fino alla concorrenza di Euro 2.600,00 per sinistro e per anno assicurativo*, i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da:

- a) spargimento d'acqua conseguente alla rottura di condutture del fabbricato causata da gelo.  
*Sono esclusi i danni da spargimento d'acqua causato da condutture installate all'esterno della costruzione o interrate o in locali sprovvisti di impianto di riscaldamento oppure con*

*impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro;*

**b) spargimento d'acqua conseguente alla occlusione di condutture del fabbricato escluse quelle di raccolta e deflusso dell'acqua piovana.**  
*Sono esclusi i danni conseguenti a rigurgito e trabocco della rete fognaria.*

#### Articolo 3.12

##### Sovraccarico di neve

La Compagnia indennizza, *fino alla concorrenza del 30% del capitale assicurato* alla voce fabbricato, i danni materiali e diretti agli enti assicurati conseguenti a crollo totale o parziale del tetto o delle pareti, anche se relativi a tettoie o fabbricati aperti su più lati, causato da sovraccarico di neve.

*Sono esclusi dall'assicurazione i danni causati da valanghe e slavine; i danni a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti a seguito del sovraccarico di neve.*

#### Articolo 3.13

##### Eventi Socio Politici

La Compagnia risponde:

a) dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;

b) degli altri danni materiali e diretti causati alle cose assicurate - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

*Sono esclusi i danni:*

- a) *di inondazione o frana;*
- b) *di estorsione, saccheggio o imputabili ad ammarchi di qualsiasi genere;*
- c) *di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;*
- d) *subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del fluido frigorigeno;*
- e) *verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto;*
- f) *di scritte o imbrattamenti di muri esterni.*

Le spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza.

#### Articolo 3.14

##### Rottura delle lastre

La Compagnia rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato, *fino alla concorrenza di Euro 2.600,00 per sinistro e per anno assicurativo*, in caso di rottura delle lastre di cristallo e/o vetro per la loro

sostituzione con altre nuove od equivalenti per caratteristiche, comprensive dei costi di trasporto ed installazione, con esclusione di qualsiasi altra spesa e danno indiretto.

L'assicurazione è estesa alla rottura accidentale di lampadari appesi o fissati ai soffitti, a seguito di loro caduta.

*Sono esclusi i danni: derivanti da vizio di costruzione o difetto di installazione, operazioni di trasloco, rotture di lucernari, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sui lampadari o sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici; derivanti da rimozione dei lampadari o delle suddette lastre o degli infissi o dei mobili su cui sono collocati; ai lampadari o alle lastre che, alla data di entrata in vigore della presente polizza, non fossero integri ed esenti da difetti. Non costituiscono rotture indennizzabili a termini della presente polizza le scheggiature e le rigature.*

#### Articolo 3.15

##### Spese di pernottamento

La Compagnia rimborsa le spese di pernottamento in alberghi, pensioni e simili od in altra abitazione, sostenute dall'Assicurato e/o dai suoi familiari conviventi, nel caso in cui i locali adibiti ad abitazione principale dello stesso, colpiti da sinistro indennizzabile a termini della presente polizza, siano resi obiettivamente inagibili, *fino alla concorrenza di Euro 60,00 giornaliere per persona, col massimo per anno assicurativo di Euro 2.600,00 per l'intero nucleo familiare.*

### Articolo 3.16

#### Spese di rimpiazzo combustibile

La Compagnia rimborsa le spese, sostenute dall'Assicurato, per il rimpiazzo del combustibile (nafta, gasolio, cherosene e simili) in caso di fuoriuscita conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento al servizio dell'abitazione o di parte di essa, *fino alla concorrenza di Euro 2.600,00 per sinistro e per anno assicurativo*.

### Articolo 3.17

#### Onorari periti

La Compagnia rimborsa all'Assicurato *fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo con il massimo di Euro 2.600,00 per singolo sinistro*, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e/o gli onorari dallo stesso sostenuti per:

- a) il perito di parte, nonché la quota parte di spese e/o onorari relative al terzo perito, in caso di perizia collegiale;
- b) architetti, ispettori, ingegneri e consulenti, per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenute.

### Forma "A"

### Articolo 3.18

#### Ricerca guasto e ripristino fabbricato

La Compagnia -a parziale deroga delle esclusioni dell'art. 3.9)- *indennizza, fino alla concorrenza di Euro 2.600,00 per sinistro e per anno assicurativo*, in caso di spargimento di acqua a seguito di rottura accidentale di condutture del fabbricato assicurato:

- a) le spese sostenute per riparare o sostituire le parti di condutture che hanno dato origine allo spargimento d'acqua;
- b) le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui alla lettera a) per la demolizione od il ripristino di parti del fabbricato.

### Articolo 3.19

#### Danni elettrici

La Compagnia indennizza, *fino alla concorrenza di Euro 2.600,00 per sinistro e per anno assicurativo*, i danni materiali e diretti causati da guasti elettrici dovuti a variazioni di corrente, scariche od altri fenomeni elettrici accidentali, ai seguenti enti assicurati:

- impianti al servizio del fabbricato compresi i danni ai citofoni e video-citofoni anche

se posti su muri di cinta o cancelli all'esterno del fabbricato stesso;

- impianti di allarme;
- apparecchi elettrodomestici, audio, audiovisivi ed agli altri apparecchi elettrici od elettronici esistenti nei locali di abitazione occupati dall'Assicurato.

*Sono esclusi i danni:*

- *causati dalle conseguenze naturali dell'uso o funzionamento o dagli effetti graduali degli agenti ambientali e atmosferici o da carenza di idonea manutenzione;*
- *per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore nonché quelli causati da difetti di materiale e di costruzione;*
- *verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi come pure durante le operazioni di collaudo o prova;*
- *a lampade o altre fonti di luce; ad accumulatori elettrici ed a generatori di corrente;*
- *agli impianti di erogazione di energia elettrica e telefonici di proprietà delle Aziende erogatrici.*

## 4 sezione responsabilità civile

A seconda della “forma di assicurazione” scelta dal Contraente, indicata in polizza, la Compagnia presta le seguenti garanzie:

### Forma “Base”

#### Garanzia di Responsabilità Civile della proprietà del fabbricato

##### Articolo 4.1

###### Oggetto dell’assicurazione

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato delle somme che lo stesso sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di fatti accidentali relativi alla sua qualità di proprietario del fabbricato descritto in polizza, adibito a dimora abituale o saltuaria.

La garanzia è comprensiva dei danni:

- a) derivanti da spargimenti di acqua in genere conseguenti a rottura accidentale di pluviali e grondaie, di tubazioni e condutture, di impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento installati nel fabbricato;
- b) da caduta neve e ghiaccio non rimossi a tempo dai tetti e dalle coperture in genere del fabbricato con esclusione dei danni direttamente provocati dalla neve o dal ghiaccio stesso al tetto ed alla copertura;
- c) causati a terzi dall’esistenza di:
  - strade private ed aree scoperte non gravate di servitù pubblica e

marciapiedi e/o piani di calpestio di pertinenza del fabbricato;

- giardini e parchi con relativi alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, a meno che siano situati in aree condominiali e, comunque, con esclusione delle piscine;
- cancelli automatici.

##### Articolo 4.2

###### Esclusioni

*L’assicurazione non comprende i danni derivanti da:*

- a) *lavori edili rientranti nel campo di applicazione del Decreto Legislativo n. 494/96 e s.m.i. (Prescrizioni minime di sicurezza nei cantieri); lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;*
- b) *infiltrazioni, spargimenti d’acqua e rigurgiti di fogna - a meno che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni, condutture o canali - nonché quelli derivanti da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali;*
- c) *furto;*
- d) *incendio del fabbricato limitatamente ai danni a cose;*
- e) *detenzione o impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;*
- f) *inquinamento o contaminazione*

*dell’atmosfera, di acque e di terreni.*

*L’assicurazione non vale per i danni alle cose ed agli animali che l’Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione.*

##### Articolo 4.3

Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- a) *il coniuge, il convivente di fatto, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altra persona con loro stabilmente convivente;*
- b) *le persone che subiscano danni in conseguenza di lavoro o di servizio inerente all’amministrazione, manutenzione o pulizia del fabbricato e dei relativi impianti, nonché alla conduzione di questi ultimi.*

##### Articolo 4.4

###### Fabbricati in condominio

Se l’assicurazione è stipulata da un singolo condòmino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condòmino debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui debba rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggiore onere *eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condòmini.*

##### Forma “A”

Tutto quanto previsto nella Forma Base ed inoltre:

###### Garanzia del Capofamiglia

###### Persone assicurate

Il Contraente e, se con lui conviventi, il coniuge, il

convivente di fatto, i loro ascendenti e discendenti ed ogni altro parente.

Gli addetti ai servizi domestici, "baby sitter" e "persone alla pari" nell'espletamento delle loro mansioni svolte per conto degli Assicurati.

#### Articolo 4.5 Oggetto dell'assicurazione

##### 1) Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di fatti accidentali verificatisi nell'ambito della vita privata e di relazione, ivi compresi, *con le limitazioni indicate*:

a) *conduzione dell'abitazione* *costituente dimora abituale* *e/o saltuaria dell'Assicurato,* *anche per villeggiatura* *estiva ed invernale e relativi arredamenti;*

b) *proprietà ed uso di* *apparecchi domestici in genere, comprese antenne radiotelevisive;*

c) *proprietà ed uso di tende, roulottes, campers,* *autocaravans, carrelli trainabili e relative attrezzature, situati in aree private;*

d) *proprietà di armi anche da fuoco compreso l'uso delle*

*stesse allo scopo di difesa, tiro a segno e tiro a volo;*  
e) *proprietà ed uso di barche a remi, barche a vela di lunghezza non superiore a mt. 6,50 e senza motore ausiliario, tavole a vela, veicoli a braccia, velocipedi, giocattoli anche a motore comunque azionato;*  
f) *proprietà ed uso di animali da sella, da cortile, da casa;*  
g) *esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione o, in qualità di committente, di lavori di straordinaria manutenzione dell'abitazione dell'Assicurato;*  
h) *esercizio di sports in qualità di dilettante anche se con partecipazione a gare, prove e relativi allenamenti;*  
i) *esercizio di attività ricreative ed altre attività non retribuite, di attività anche dimostrative o competitive di automodellismo, navi modellismo ed aeromodellismo, escluse comunque qualsiasi attività aventi carattere professionale od organizzativo;*  
l) *a seguito di messa in circolazione, a sua insaputa, di veicoli a motore e natanti da parte di figli minorenni od incapaci per legge, a norma degli artt. 2047 e 2048 C.C.*  
*La garanzia è operante:*  
a) *per rivalsa esperita nei suoi confronti da Società di Assicurazione o Fondo di garanzia ai sensi della Legge 24.12.1969 n. 990 e s.m.i. in caso di eccezioni inopponibili al*

*terzo, o di inesistenza della polizza di responsabilità civile per i rischi di circolazione;*  
b) *per danni al veicolo a motore di proprietà di terzi, messo in moto o circolazione.*

*La garanzia in ogni caso è subordinata, limitatamente ai veicoli di proprietà dell'Assicurato, all'esistenza di polizza di assicurazione dei rischi di responsabilità civile derivante dalla circolazione ed in regola col pagamento del premio;*

m) *danni da incendio, esplosione o scoppio a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia nei locali di villeggiatura non di proprietà, compresi i danni ai locali stessi;*  
n) *danni da incendio, esplosione o scoppio di ciclomotori, motocicli, natanti di lunghezza non superiore a mt. 6,50, tende, roulottes, campers, autocaravans, carrelli trainabili e relative attrezzature, di proprietà dell'Assicurato, esclusi i rischi contemplati dall'assicurazione obbligatoria di "Responsabilità civile autoveicoli" (Legge 24.12.1969 n. 990 e successive modificazioni) e compresi i danni ai locali di terzi in cui detti risultino in rimessa, anche se in consegna o custodia dell'Assicurato;*

*o) nella qualità di trasportato su autoveicolo, esclusi i danni al veicolo stesso, al guidatore ed ai trasportati.*

L'assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere compresi i danni arrecati dagli addetti ai servizi domestici, per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni.

**2) Responsabilità civile verso dipendenti addetti ai servizi domestici (R.C.O.)**

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti ai servizi domestici, per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni;

b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata *un'invalidità permanente non inferiore al 5% calcolato sulla base delle tabelle di cui agli allegati* D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124.

*L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.*

*Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.*

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222 e s.m.i..

**Articolo 4.6**

**Esclusioni**

*L'assicurazione non comprende i danni derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive e di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.*

*L'assicurazione non comprende i danni derivanti:*

*a) dalla proprietà di beni immobili;*  
*b) dalla proprietà, dalla circolazione e da qualsiasi uso anche per gioco o divertimento, di veicoli, aereomobili o natanti, salvo quanto espressamente precisato all'art. 4.5) "Oggetto dell'assicurazione";*  
*c) dall'esercizio della caccia.*

*Sono esclusi i danni alle cose che l'Assicurato o le persone di cui egli risponda ai sensi di legge abbiano in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione, i danni da furto e quelli alle cose altrui derivanti da*

*incendio, esplosione o scoppio delle cose di proprietà degli Assicurati, salvo quanto disposto espressamente in polizza.*

**Articolo 4.7**

**Personne non considerate "Terzi"**  
**Non sono considerati terzi:**

*a) il coniuge, il convivente di fatto, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altra persona con loro stabilmente convivente;*

*b) le persone che essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, salvo quanto espressamente precisato all'art. 4.1) 2) "Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)".*

**Articolo 4.8**

**Pluralità di Assicurati**

La garanzia viene prestata *entro il limite del massimale convenuto nella scheda di polizza per ogni sinistro il quale resta, a tutti gli effetti, unico, anche nel caso siano implicate più di una delle persone assicurate.*

Tuttavia il massimale verrà utilizzato in via prioritaria a copertura del Contraente ed in via subordinata, per l'eccedenza, a copertura degli altri Assicurati. Nel caso di conflitto di interessi fra il Contraente e gli altri Assicurati, la garanzia opera solo a favore del primo.

**Articolo 4.9**

**Estensione territoriale**

L'assicurazione vale per i danni che avvengono in tutti i Paesi del mondo.

## 5 sezione assistenza

All'Assicurato che si trova in difficoltà, a seguito degli eventi specificati nel successivo art. 5.1) "Oggetto dell'assicurazione" verificatisi durante il periodo di validità del contratto, o che necessiti di informazioni, la Compagnia, per il tramite della Centrale Operativa, fornisce le prestazioni di assistenza e i servizi indicati nella presente sezione. Per evento si intende il singolo fatto che determina la richiesta di assistenza dell'Assicurato.

Per poter usufruire delle prestazioni previste alle lettere A), B) e C) dell'Art. 5.1) l'Assicurato deve contattare la Centrale Operativa funzionante 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno telefonando ai seguenti numeri: dall'Italia

**Numero Verde**  
**800.086829**

dall'estero

Numero: + 39.02.58.24.51.28

Comunicando:

- le proprie generalità
- il numero di polizza
- il codice prodotto ZTCC
- il tipo di assistenza richiesta
- il numero di telefono del luogo di chiamata e l'indirizzo, anche temporaneo.

Le informazioni telefoniche previste alla lettera D) dell'Art. 5.1) sono fornite dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 18 esclusi i festivi infrasettimanali.

**Articolo 5.1**  
**Oggetto dell'assicurazione**

**A) Invio per interventi d'emergenza agli impianti**

idraulico, termico, elettrico ed agli accessi all'abitazione assicurata di:

a) un idraulico

qualora l'abitazione dell'Assicurato necessiti di un idraulico, la Centrale Operativa provvede all'invio di un artigiano; *la prestazione opera con il limite di Euro 210,00 per evento.*

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

a) allagamento o

infiltrazione di acqua nell'abitazione propria o in quella dei vicini provocato da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;

b) mancanza d'acqua che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;

c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

**Sono esclusi:**

- *per i casi a) e b) gli eventi dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.);*

- *per il caso c) la tracimazione dovuta a rigurgito di fogna, otturazioni delle tubature mobili degli elettrodomestici.*

*Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.*

b) un elettricista

qualora l'abitazione dell'Assicurato necessiti di un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'abitazione, per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Centrale Operativa provvede all'invio di un artigiano; *la prestazione opera con il limite di Euro 210,00 per evento.*

*Sono esclusi gli interventi dovuti a:*

- *corto circuito provocato da imperizia dell'Assicurato;*
- *interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;*
- *guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'abitazione a monte del contatore.*

*Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.*

c) un fabbro

qualora l'abitazione dell'Assicurato necessiti di un fabbro, la Centrale Operativa provvede all'invio di un artigiano; *la prestazione opera con il limite di Euro 210,00 per evento.*

La prestazione è operante per i seguenti casi:

- smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o

scasso della serratura che rendano impossibili l'accesso ai locali dell'abitazione;

- scasso di fissi e infissi, a seguito di furto o di tentato furto, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali dell'abitazione.

*Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.*

#### **B) Spese albergo**

Qualora l'abitazione dell'Assicurato sia inagibile, in conseguenza di uno degli eventi descritti ai comma A) a), A) b) e A) c), oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, la Centrale Operativa provvede alla prenotazione di un albergo; *la prestazione opera con il limite di Euro 210,00 per evento.*

#### **C) Rientro anticipato**

Qualora l'Assicurato si trovi in viaggio in qualunque località ad oltre 50 chilometri dal suo comune di residenza e, a causa di uno degli eventi descritti ai precedenti comma A) a), A) b) e A) c), oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, debba rientrare immediatamente alla propria abitazione, la Centrale Operativa provvederà ad organizzare il rientro anticipato; nei casi in cui l'Assicurato per rientrare più rapidamente debba

abbandonare un veicolo in loco, la Centrale Operativa mette a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso. *La prestazione opera con il limite di Euro 210,00 e riguarderà un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe).*

#### **D) Informazioni**

Inoltre la Centrale Operativa presta, gratuitamente, un servizio di informazione telefonica riguardante:

##### **a) Informazioni Legali**

Qualora l'Assicurato desideri avere informazioni legali relativamente a:

- **Famiglia:** adozione, affidamento, comunione beni, divorzio, eredità, interdizione, matrimonio, paternità/maternità, separazione beni, separazione personale, successione, testamento, tutela.
- **Casa:** compravendita appartamenti, compravendita beni e servizi, condominio, equo canone, lavoro domestico;

##### **b) Informazioni Postali**

Qualora l'Assicurato desideri avere informazioni postali relativamente a:

- corrispondenza, pacchi, telegrammi, uffici postali, tariffe e modalità di spedizione;
- può telefonare alla Centrale Operativa per ricevere le informazioni richieste.

#### **c) Informazioni Burocratiche**

Qualora l'Assicurato desideri avere informazioni burocratiche relativamente a:

- **Certificati:** buona condotta, cittadinanza, matrimonio, morte, nascita, penale, residenza, stato di famiglia, altri.
- **Autocertificazione:** indicazioni relative alle norme che regolano l'autocertificazione (Legge n. 127/1997 e D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.).
- **Documenti Personaliali:** carta d'identità, codice fiscale, libretto di lavoro, libretto di pensione, passaporto, patente di guida.
- **Varie:** carta di circolazione, revisione auto, porto d'armi, vaccinazioni per gli animali domestici; può telefonare alla Centrale Operativa per ricevere le informazioni richieste.

#### **d) Informazioni Scolastiche**

Qualora l'Assicurato desideri avere informazioni scolastiche relativamente a:

- asilo e scuola dell'obbligo;
  - scuola media superiore;
  - università;
  - scuole speciali;
- può telefonare alla Centrale Operativa per ricevere le informazioni richieste.

#### **Articolo 5.2**

##### **Invio di un artigiano per interventi ordinari**

Qualora l'Assicurato necessiti di un artigiano, per un intervento di riparazione o di manutenzione

dell'impianto idraulico, elettrico o degli infissi, la Centrale Operativa provvede all'invio dello stesso.  
*Resta a totale carico dell'Assicurato il relativo costo (uscita, manodopera, materiali).*

**Articolo 5.3**  
Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni  
*Tutte le prestazioni, fatta eccezione per la prestazione "Invio di un artigiano per interventi ordinari" sono prestate non più di tre volte per ciascun anno di validità del servizio.*  
*Tutte le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o*

*dipendenti da:*

- a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici o di trasmutazione dei nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;*
- b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;*
- c) dolo dell'Assicurato.*

*Le prestazioni previste dall'art. 5.1 C) - Rientro anticipato - non sono fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.*

Qualora l'Assicurato non

*usufruisca di una o più prestazioni, la Compagnia non è tenuta a fornire prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.*

La Compagnia non assume responsabilità per ritardi conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento determinato da caso fortuito o da causa di forza maggiore.

**Articolo 5.4**

**Facoltà di variazione**

La Compagnia si riserva la facoltà di variare, in qualsiasi momento la Centrale Operativa dandone comunicazione al Contraente.

## 6 sezione furto

L'Assicurato che abbia scelto l'assicurazione di **Forma "A"**, prevista nelle sezioni precedenti, può anche scegliere, ove venga contrassegnata in polizza, la garanzia di **Forma "B"** che comprende, oltre a quanto previsto per la Forma "A", anche la seguente garanzia:

### Articolo 6.1

**Oggetto dell'assicurazione**  
**La garanzia è prestata a "Primo rischio assoluto".**

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti, derivati da:

- **furto** delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, commesso:
  - a) con rottura o scasso delle difese esterne dei locali e dei relativi mezzi di protezione e di chiusura (porte, finestre, tapparelle e quanto normalmente previsto nelle abitazioni civili) o commesso con uso fraudolento di chiavi, grimaldelli o arnesi, oppure praticando un'apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali stessi a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse;
  - b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripiani mediante l'impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
  - c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi;

- **rapina** delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, avvenuta nei locali indicati in polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
- **estorsione** nel caso in cui l'Assicurato, i suoi familiari e/o dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante violenza o minaccia diretta sia verso gli stessi sia verso altre persone.

Sono parificati ai danni del furto, della rapina o dell'estorsione i **guasti causati alle cose assicurate compresi impianti di allarme e protezione** per commettere il furto, la rapina o l'estorsione o per tentare di commetterli.

La Compagnia indennizza altresì:

- **il furto, la rapina, l'estorsione sino alla concorrenza di Euro 1.100,00 di capi di vestiario ed oggetti personali, preziosi e valori di proprietà dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi**, quando portati in locali di villeggiatura ubicati nel territorio di tutti i Paesi Europei, *purché l'evento si sia verificato durante il temporaneo periodo di permanenza dell'Assicurato o dei suoi familiari conviventi in tali luoghi*;
- **il furto** sino alla concorrenza di **Euro 1.100,00 qualora l'autore sia un dipendente del Contraente o dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:**
  - che l'autore del furto non sia incaricato della custodia
- **delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;**
- **che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi;**
- **il furto sino alla concorrenza di Euro 2.600,00 per ogni cassetta di sicurezza**, in aggiunta al limite prestato dall'Istituto Bancario al momento di accensione del contratto di locazione, di denaro, preziosi, valori riposti nelle cassette di sicurezza presso l'Istituto Bancario.
- **lo scippo e la rapina commessi all'esterno dell'abitazione (art. 6.7);**
- **le spese sino alla concorrenza di Euro 1.100,00** effettivamente sostenute dall'Assicurato, per moduli, bolli e diritti, per il rifacimento di documenti personali, a seguito della loro sottrazione da parte dell'autore del furto o della rapina, sempre che tali eventi siano indennizzabili a termini di polizza;
- **i guasti sino alla concorrenza di Euro 1.100,00** cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi in occasione di furto, rapina o estorsione consumati o tentati.

Tale estensione è prestata senza applicare eventuali scoperti o franchigie previsti in polizza.

## Articolo 6.2

### Esclusioni

*Sono esclusi i danni:*

- a) causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione;*
- b) causati da incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura;*
- c) agevolati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato;*
- d) commessi o agevolati con dolo o colpa grave:*
  - da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;*
  - da persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;*
  - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;*
  - da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità anche se non coabitanti;*
- e) avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi*

*incustoditi. Relativamente a gioielli, preziosi, carte valori, titoli di credito in genere e denaro, l'esclusione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno;*

- f) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;*
- g) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro;*
- b) a cose all'aperto o poste in spazi di uso comune.*

## Articolo 6.3

### Valore delle cose assicurate e limiti di indennizzo

L'assicurazione è prestata per il valore a nuovo.

*Fanno eccezione:*

- 1) gli oggetti pregiati, sui quali l'assicurazione è prestata per il valore commerciale con il limite di indennizzo di Euro 5.200,00, per singolo oggetto;*
- 2) i gioielli e i preziosi, sui quali l'assicurazione è prestata per il valore commerciale con il limite di indennizzo di Euro 3.900,00;*
- 3) i valori, sui quali l'assicurazione è prestata per il valore nominale con il limite di indennizzo di Euro 1.100,00.*

## Articolo 6.4

### Somme assicurate

La copertura è prestata fino alla concorrenza, per singolo sinistro, della somma indicata sulla scheda di polizza, *con il massimo per anno assicurativo del doppio di tale somma.*

## Articolo 6.5

### Recupero delle cose rubate

*Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte,*

*l'Assicurato deve darne avviso alla Compagnia appena ne ha avuto notizia.* Le cose recuperate divengono di proprietà della Compagnia, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Compagnia l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Compagnia ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Compagnia per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Compagnia per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia la facoltà di abbandonare alla Compagnia che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Compagnia di rifiutare l'abbandono, pagando l'indennizzo dovuto.

## Articolo 6.6

### Mezzi di chiusura

*La garanzia è operante a condizione che i mezzi posti a chiusura ed a protezione delle aperture dell'abitazione (quali porte, tapparelle, serramenti in genere, e quant'altro inerente) siano almeno quelli usualmente installati nelle abitazioni private. Nel caso le aperture dell'abitazione siano poste a meno di 4 metri di altezza dal suolo o superfici praticabili e l'abitazione medesima rimanga incustodita, il furto avvenuto con introduzione del ladro mediante la rottura del solo vetro o cristallo (entrambi non antisfondamento) è comunque egualmente risarcibile con la decurtazione del 25% dell'importo liquidabile (scoperto a carico dell'Assicurato).*

*Il pagamento dell'indennizzo liquidato a termini di polizza verrà effettuato sotto detrazione di un importo pari al 20%:*

- a) quando nei locali contenenti le cose assicurate vi è presenza di persone e non vengono poste in essere i mezzi di protezione e chiusura delle finestre;*
- b) qualora il furto venga perpetrato attraverso impalcature installate successivamente alla data di decorrenza della polizza;*
- c) qualora la linea di gronda sia*

*inferiore a mt. 4 dal suolo o da ripiani praticabili per via ordinaria e la copertura del tetto o il solaio non siano costruiti in laterizi, calcestruzzo, cemento, vetrocemento armato.*

## Articolo 6.7

### Scippo e rapina commessi all'esterno dell'abitazione

*L'assicurazione è prestata, fino alla concorrenza di Euro 1.100,00 per sinistro e per anno assicurativo, contro la rapina e lo scippo, commessi sulla persona dell'Assicurato e dei componenti il nucleo familiare dell'Assicurato stesso, con lui residenti, di capi di vestiario ed oggetti personali, compresi gioielli, preziosi e valori (con il massimo di Euro 260,00 per i valori), gli uni e gli altri per uso personale, portati indosso secondo le rispettive destinazioni, all'esterno dell'abitazione.*

*La Compagnia rimborsa inoltre, entro i limiti della somma assicurata, per gli eventi previsti dalla presente garanzia, le spese effettivamente sostenute per moduli, bolli e diritti per il rifacimento di documenti personali, reso necessario a seguito della loro sottrazione.*

*La garanzia è valida entro i confini dei Paesi Europei.*

*La garanzia non vale:*

- per le persone di età inferiore a*

*14 anni, a meno che al verificarsi dell'evento dannoso queste siano in compagnia di altre persone, facenti parte del nucleo assicurato, di età superiore a 14 anni;*

- per i preziosi ed i valori della persona derubata che attengano ad attività professionali esercitate per conto proprio o di terzi.*

## Articolo 6.8

### Dimora saltuaria

*Articolo operante qualora venga barrata la casella "Dimora saltuaria" nella scheda di polizza. A deroga dell'art. 6.2 comma e) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia vale, qualunque sia la durata della disabitazione, per tutte le cose assicurate, ad eccezione dei gioielli, preziosi, denaro, carte valori e titoli di credito in genere, raccolte e collezioni per i quali la garanzia è limitata al solo periodo di abitazione da parte dell'Assicurato o dei suoi familiari.*

*Il pagamento dell'indennizzo liquidato a termini di polizza verrà effettuato sotto detrazione di un importo pari al 20%.*

*La copertura è prestata fino alla concorrenza di Euro 2.600,00 per sinistro.*

*I limiti d'indennizzo previsti dall'art. 6.3) sono ridotti del 65%.*

# 7 norme che regolano la liquidazione dei danni

## Sezioni Incendio - Furto

### Articolo 7.1

#### Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente o dalla Compagnia. *Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.* L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

### Articolo 7.2

#### Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Compagnia, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti,
- b) fra due Periti nominati uno dalla Compagnia ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito deve intervenire soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e

coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

### Articolo 7.3

#### Mandato Periti

I Periti devono:

- 1) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato o mutato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 8.1);
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 7.4);
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e di sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 7.2 - lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, o di violazioni dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

### Articolo 7.4

#### Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Premesso che l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illeso, danneggiate, distrutte o rubate - avevano al momento del sinistro è ottenuta sulla base dei criteri stabiliti nelle singole Sezioni agli articoli "valore delle cose assicurate", la determinazione del danno viene eseguita separatamente - partita per partita - secondo i seguenti criteri:

##### A) Sezione Incendio

- 1) *per il fabbricato: si stima il valore a nuovo delle parti distrutte ed il costo per riparare quelle soltanto*

*danneggiate e si deduce da tale risultato il valore dei recuperi;*

- 2) per il contenuto dell'abitazione: si stima il valore a nuovo delle cose colpite dal sinistro con il limite del doppio del valore allo stato d'uso e si deduce il valore ricavabile dalle cose rimaste danneggiate o illeso.**  
*Per gli oggetti pregiati, i gioielli e i preziosi: si stima il valore commerciale.*  
*Per i valori: si stima il valore nominale.*

#### **B) Sezione Furto**

**Per il contenuto dell'abitazione:** si stima il valore a nuovo delle cose colpite dal sinistro con il limite del doppio del valore allo stato d'uso e si deduce il valore ricavabile dalle cose rimaste danneggiate o illeso.  
*Per gli oggetti pregiati, i gioielli e i preziosi:* si stima il valore commerciale.  
*Per i valori:* si stima il valore nominale.

#### **Articolo 7.5**

##### **Assicurazione parziale – Deroga alla Proporzionale**

Qualora i metri quadrati effettivi dell'abitazione assicurata eccedano al momento del sinistro di oltre il 10% i metri quadrati dichiarati in polizza, la Compagnia **risponde del danno in proporzione** al rapporto fra i metri quadrati assicurati (aumentati di una tolleranza del 10%) e quelli risultanti dalle stime effettuate, fermo quanto disposto dall'art. 2.8).

**Questo articolo è operante per la sola sezione incendio.**

#### **Articolo 7.6**

##### **Esagerazione dolosa del danno**

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali del reato, i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

#### **Articolo 7.7**

##### **Titoli di credito**

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- la Compagnia, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- l'Assicurato deve restituire alla Compagnia l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

#### **Articolo 7.8**

##### **Anticipo Indennizzi**

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un

aconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno **Euro 26.000,00**.

L'obbligazione della Compagnia verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

**Questo articolo è operante per la sola sezione Incendio.**

#### **Articolo 7.9**

##### **Limite massimo di indennizzo**

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., per nessun titolo la Compagnia potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

#### **Articolo 7.10**

##### **Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Compagnia provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dagli artt. 3.2-c) "esclusioni incendio", 6.2-c) "esclusioni furto".

Per la Sezione Incendio, relativamente al Fabbricato, il pagamento sarà effettuato con le seguenti modalità:

- 1) entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione verrà corrisposto l'indennizzo del danno secondo la valutazione allo stato d'uso;
- 2) entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta ricostruzione o rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere verrà corrisposto il pagamento della differenza che, aggiunta all'importo di cui al punto 1), determina l'ammontare complessivo dell'indennizzo, calcolato in base all'art. 7.4).

Il pagamento avverrà a condizione che la ricostruzione o il rimpiazzo avvengano comunque entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

## **Sezione Responsabilità Civile**

### **Articolo 7.11**

#### **Gestione delle vertenze di danno – Spese legali**

La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove

occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Compagnia e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Compagnia non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

# 8 cosa fare in caso di sinistro

## Articolo 8.1

### Sezioni Incendio Furto

*In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:*

- 1) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. In caso di furto o rapina adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate;
- 2) *darne avviso a ZURITEL S.p.A.*  
Uff. Claims Service Unit R.E.  
Piazza Carlo Erba, 6 - 20129  
Milano *entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno;*
- 3) *fare denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo indicando la Compagnia, ed il numero della presente polizza:*
  - a) *relativamente ai danni d'incendio o di sinistro presumibilmente doloso, entro 5 giorni, precisando, in particolare, il momento nel quale il sinistro ha avuto inizio, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno;*
  - b) *relativamente ai danni di furto, rapina o estorsione entro 24 ore da quando ne è venuto a conoscenza.*

*Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a*

*ZURITEL S.p.A.*

*Uff. Claims Service Unit R.E.*

*Piazza Carlo Erba, 6 - 20129*

Milano *entro i 15 giorni successivi;*

- 4) *fornire alla Compagnia, entro i 15 giorni successivi all'avviso, una distinta particolareggiata delle cose danneggiate o rubate con l'indicazione del rispettivo valore;*
- 5) *denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento.*

Le spese sostenute per evitare o diminuire il danno - punti 1) e 5) - sono a carico della Compagnia nei limiti di quanto previsto all'art. 1914 del C.C.

*Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:*

- 6) *conservare, fino ad avvenuta liquidazione del danno, le tracce ed i residui del sinistro o gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennità alcuna;*
- 7) *predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose sottratte distrutte o danneggiate, nonché a richiesta, uno stato particolareggiato delle cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture nonché qualsiasi documento ed ogni altro elemento di prova che possa essere richiesto dalla Compagnia o dai Periti ai fini delle loro indagini o verifiche;*

8) *presentare, in caso di danno di furto, rapina o estorsione, su richiesta della Compagnia, tutti i documenti che si possono ottenere dall'Autorità competente in relazione al sinistro.*

L'inadempimento di uno di tali obblighi di cui ai punti 1) - 2) - 4) - 5) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del C.C..

## Articolo 8.2

### Sezione Responsabilità Civile verso Terzi

*In caso di sinistro il Contraente:*

- a) *deve darne avviso a* ZURITEL S.p.A.  
Uff. Claims Service Unit R.E.  
Piazza Carlo Erba, 6 - 20129  
Milano *entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.*  
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.;
- b) è responsabile verso la Compagnia di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui al comma a) ed all'art. 7.11).

Ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza con i danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti contrattuali; agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta pretorile a norma di legge.

### **Articolo 8.3**

#### **Sezione Assistenza**

##### ***Ogni intervento deve essere richiesto alla Centrale Operativa***

che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

Tutti gli assicurati hanno a disposizione 24 ore su 24 la Centrale Operativa alla quale

ciascuno di essi può rivolgersi **telefonando al numero verde 800.086.829 oppure al 0258245128.**

In ogni caso di richiesta di intervento è necessario che l'Assicurato comunichi con precisione:

- 1) indirizzo e numero telefonico;
- 2) il tipo di assistenza cui necessita;

- 3) nome e cognome;
- 4) codice prodotto ZTCC.

**Un contatto immediato con EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. - Ufficio Liquidazione Sinistri - consente un miglior servizio e tempi più brevi per l'accertamento e la liquidazione del danno.**

## 9 vincolo

(Operante a favore dell'Ente vincolatario se indicato nella scheda di polizza)

*La presente polizza è vincolata, relativamente alla sezione Incendio e limitatamente al fabbricato o porzione di fabbricato, a tutti gli effetti, a favore dell'Ente vincolatario (in seguito denominato Concedente) richiamato nella scheda di polizza.*  
Pertanto, la Compagnia si obbliga a:

- a) non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso scritto del

- Concedente;
- b) comunicare al Concedente qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale proroga del contratto alla scadenza naturale di questo;
- c) comunicare al Concedente ogni sinistro occorso all'immobile, ovvero a parte dello stesso, entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- d) riconoscere il diritto a sottoscrivere ogni quietanza risarcitoria ed a ricevere ogni indennizzo, esclusivamente e direttamente in capo al Concedente, relativamente al credito residuo;
- e) restano salvi il diritto di recesso per sinistro ai sensi delle condizioni generali di assicurazione, nonché quelli derivanti alla Compagnia dall'applicazione dell'articolo 1898 del Codice Civile.

## Combinazioni assuntive

(per non dimenticare quella prescelta la crocetti con una “x”)

Forma “Base” <input type="checkbox"/>	Forma “A” <input type="checkbox"/>	Forma “B” <input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Incendio</li> <li>• Responsabilità civile del fabbricato</li> <li>• Assistenza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Forma Base +</li> <li>• Danni elettrici e Ricerca guasti</li> <li>• Responsabilità civile della famiglia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Forma A +</li> <li>• Furto</li> </ul>

## Come e cosa assicuriamo

Garanzie e relative somme e massimali assicurate

### Incendio

- Fabbricato a valore a nuovo calcolato sui mq commerciali comprese le pertinenze
- Contenuto 30% del valore del fabbricato assicurato con il massimo di € 26.000
- Oggetti pregiati con il limite di € 13.000 per singolo oggetto
- Gioielli e preziosi con il limite del 10% del contenuto
- Ricorso terzi € 260.000
- Eventi atmosferici
- Grandine su parti di fabbricato € 2.600
- Acqua condotta € 2.600
- Acqua piovana € 2.600
- Gelo, occlusione di condutture € 2.600
- Sovraccarico di neve 30% del fabbricato

### Eventi socio - politici

- Rottura di lastre € 2.600
- Spese di pernottamento € 2.600
- Spese di rimpiazzo combustibile € 2.600
- Onorari dei periti € 2.600
- Ricerca del guasto e ripristino del fabbricato € 2.600 - forma A
- Danni elettrici € 2.600 - Forma A

### Responsabilità civile

- Dalla proprietà del fabbricato
- Da fatti privati della famiglia (Forma A) € 520.000

### Assistenza

- Numero Verde 800.086829
- Invio idraulico € 210
  - Invio elettricista € 210
  - Invio fabbro € 210
  - Spese albergo € 210
  - Rientro anticipato € 210

### Furto

- Del contenuto a primo rischio assoluto
- Oggetti pregiati con il limite € 5.200 per singolo oggetto
- Gioielli e preziosi con il limite di € 3.900
- Valori con il limite € 1.100
- Estorsione
- Guasti cagionati dai ladri € 1.100
- Capi vestiario, oggetti personali, preziosi in villeggiatura € 1.100
- Commesso da un dipendente € 1.100
- Spese rifacimento documenti € 1.100
- Scippo e rapina all'esterno € 1.100
- Scippo e rapina all'esterno di valori € 260

### Franchigia

- € 100 su ogni sinistro Incendio e Furto.





*Because change happenz*™

**Zuritel S.p.A.**

Società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di  
Zurich Insurance Company S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede e Direzione: Piazza Carlo Erba, 6 - 20129 Milano  
Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603

Capitale sociale € 38.000.000 i.v.  
C.F./P.IVA/R.I. Milano 01098640152  
Imp. aut. a norma art. 65 R.D.L. 29.4.1923 n. 966  
[www.zuritel.it](http://www.zuritel.it)

